



Presidente

Omissis

Fasc. Anac n. 4142/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: *Omissis* - Richiesta di parere in merito al conferimento di incarico dirigenziale a soggetto che riveste la carica di assessore in comune superiore a 15.000 abitanti nella stessa Regione dell'Amministrazione conferente - deroga D.L. 198/2022 c.d. Milleproroghe (prot. ANAC n. *omissis* del *omissis* e successiva n. *omissis* del *omissis*) – **Riscontro**

Con riferimento alle note in oggetto, con le quali è stato richiesto un parere in merito al conferimento di un incarico dirigenziale ad un soggetto che riveste la carica di assessore in un comune superiore a 15.000 abitanti nella stessa Regione dell'Amministrazione conferente, si rappresenta quanto segue.

Il caso concreto in esame potrebbe astrattamente configurare l'ipotesi di inconferibilità di "incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale" di cui all'art. 7, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013. Tale norma prevede che «[...] a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, [...] non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); [...]».

Per completezza, si ricorda che «Le situazioni di inconferibilità previste nell'art. 7 del d.lgs. 39/2013, nei confronti di coloro che nell'anno o nei due anni precedenti hanno ricoperto le cariche politiche e gli incarichi ivi indicati, vanno equiparate, ai fini del d.lgs. 39/2013, a coloro che attualmente ricoprono tali ruoli» (orientamento n. 10/2015, Delibera n. 453 del 9 maggio 2018). Sul punto, si richiama anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2018, secondo cui «L'inconferibilità dell'incarico vale anche per chi, all'atto del conferimento, riveste una delle cariche elencate all'art. 7, comma 2, ostantive al conferimento dell'incarico di amministrazione, e non solamente per chi abbia esaurito la stessa nell'anno precedente [...]. Perciò non possono aspirare al conferimento dell'incarico quanti, al momento del conferimento, rivestono e hanno rivestito fino ad un anno o due anni prima la carica ostantiva per la legge e viceversa possono aspirare quanti non rivestono più cariche rispettivamente da un anno o da due anni. Una diversa interpretazione, [...] per la quale non possono aspirare all'incarico coloro il cui incarico sia esaurito nell'anno precedente al conferimento o nei due anni precedenti, e non coloro il cui incarico sia in corso di svolgimento, è irragionevole e foriera di disparità di trattamento senza giustificazione tra situazioni identiche, ed anzi, delle quali, quella di chi ancora riveste la carica ostantiva assume maggior pregnanza in relazione alle finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi cui la legge è rivolta».

Dalla lettura della disposizione si evince, dunque, che gli elementi costitutivi della fattispecie di inconferibilità ivi recata sono:

a) in provenienza, far parte della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce il nuovo incarico. Detto requisito si ritiene sussistente sulla base delle stesse affermazioni dell'istante il quale, sebbene non fornisca precisi riferimenti sull'ente comunale ove il soggetto interessato svolge la carica di assessore, ne conferma la circostanza fattuale;

b) in destinazione, assumere un incarico dirigenziale nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a), ovvero un incarico dirigenziale nell'ambito delle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

Infatti, la preclusione di cui all'art. 7, co. 2, del d.lgs. n. 39/2013 opera nei confronti di coloro che intendano assumere/assumono un incarico dirigenziale nell'ambito degli enti identificati dalla lett. b) della citata disposizione che rimanda, a sua volta, all'elencazione di cui alla lett. a). La norma in esame regola, cioè, l'accesso agli incarichi dirigenziali nell'ambito di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

Si precisa che il conferendo incarico ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 è assimilato a quelli dirigenziali giusta il disposto dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 39/2013: *"Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*.

Pertanto, con riferimento alla procedura selettiva per il conferimento, ai sensi dell'art. 110, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, dell'incarico di Responsabile del *omissis* del Comune di *omissis*, si ritiene che sia applicabile il d.lgs. n. 39/2013. Si richiamano sul punto la delibera n. 1001 del 21 settembre 2016 e, da ultimo, nella delibera n. 925 del 13 settembre 2017, nelle quali è stato evidenziato che *"Tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013"*.

Pertanto, ai fini dell'applicabilità della disciplina, tanto delle incompatibilità, quanto delle inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, si rende opportuno richiamare l'art. 1, comma 2, lett. j) del medesimo decreto, il quale prescrive che per incarichi dirigenziali interni si devono intendere *"gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione" e la lett. k) del medesimo comma, la quale definisce gli incarichi conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni (esterni), facendo sempre riferimento "all'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione"*.

Nel caso di specie, all'interessato, selezionato mediante procedura pubblica ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TUEL, per svolgere la funzione di Responsabile del *omissis* saranno conferite le funzioni dirigenziali individuate dall'art. 107 del medesimo testo unico. In conclusione, tale incarico rientra nella definizione del richiamato art. 1, comma 2, lett. k) del d.lgs. n. 39/2013, atteso che comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione attribuite al responsabile di quello specifico settore.

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto che l'interessato fa parte della giunta di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nella stessa regione dell'amministrazione locale (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti - Comune di *omissis*) che vuole conferire l'incarico dirigenziale, nel caso di specie è configurabile l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) del d.lgs. 39/2013.

l'ipotesi assorbente rispetto ad ogni altra fattispecie di incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013. Ad ogni buon conto si precisa che l'art. 12 comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013 prevede che *"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:.....b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico."* Dunque, in quest'ultimo caso l'incompatibilità sussisterebbe tra un incarico dirigenziale in un ente locale (incarico in provenienza) ed una carica politica in un ente locale con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, facenti parte della medesima regione (incarico in destinazione). Quindi, una situazione inversa a quella di cui si discute.

In relazione invece alla deroga prevista dal decreto- legge cd. milleproroghe, come richiamata dall'istante, se ne conferma l'inapplicabilità in quanto lo stesso fa riferimento all'art. 1 comma 7 e alla diversa ipotesi di inconferibilità prevista al comma 2 del medesimo articolo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sussiste l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 qualora ad un soggetto che riveste la carica di assessore in un comune superiore a 15.000 abitanti nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, venga nominato dirigente.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 19 settembre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente